



R. G. n° 7482/2018

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato **fuori udienza**, ai sensi dell'art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n° 34 (nel testo introdotto in sede di conversione dalla L. 17 luglio 2020 n° 77), la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di previdenza sociale* promossa da:

~~ACQUAVIVA Rosa~~ (quale **erede e vedova di PERRONE Ireneo Pietro**), nonché da ~~PERRONE Maria~~ e ~~PERRONE Patrizia~~ (quali **eredi di PERRONE Ireneo Pietro**)

rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano DEL VECCHIO

- *Ricorrenti* -

contro

I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'avv. Diana ROTUNNO

- *Convenuto* -

OGGETTO: "RATEI RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE NONCHÉ RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM EX DPR 1124/65"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 12 settembre 2018 le parti ricorrenti, nella spiegata qualità di **eredi/congiunti** del defunto ~~PERRONE Ireneo Pietro~~, hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare:

- a) il proprio diritto, quali **eredi**, al pagamento dei **ratei della rendita per malattia professionale** inutilmente richiesta in sede amministrativa dal *de cuius* (in data 29 dicembre 2016), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e fino alla data del decesso (24 marzo





2017), oltre accessori e rifusione di spese;

- b) il diritto di ~~ACQUAVIVA Rosa~~, quale **coniuge superstite**, alla costituzione, pure inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 12 luglio 2017), della **rendita ai superstiti** ex **art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65** (nonché dell'assegno una tantum previsto dal comma 3 del medesimo articolo 85) e, conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.

Si costituiva l'I.N.A.I.L. e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo Istituto, secondo il quale il decesso del *de cuius* era stato determinato da una patologia senza alcun nesso causale con la pregressa attività lavorativa.

Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata (previo specifico provvedimento reso da questo giudice in data 22 luglio 2020, senza udienza e senza la partecipazione fisica dei difensori e delle parti) sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle *"note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"* depositate ai sensi dell'**art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n° 34** (nel testo introdotto in sede di conversione dalla **L. 17 luglio 2020 n° 77**), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Premesso che la fattispecie in esame è **successiva al 9 agosto 2000**, data di entrata in vigore⁽¹⁾ del nuovo sistema ex D. Lgs. 23/2/2000 n° 38, ritiene

¹ Corrispondente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in *G. U.*, avvenuta il 25/7/2000, del DECRETO MINISTERIALE - di approvazione delle tabelle previste dalla legge - alla cui emanazione era appunto subordinata la definitiva operatività del nuovo sistema, anche alla stregua delle disposizioni di cui all'**art. 73, co. 3, della L. 23/12/2000 n° 388** ed all'**art. 1, D. Lgs. 19/4/2001 n° 202**: in termini, cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e soprattutto CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022 in cui si richiama il disposto dell'**art. 10 preleggi**, secondo il quale, salvo che sia stabilito in modo diverso, i regolamenti (e, nella specie, il predetto D.M., qualificabile come regolamento esterno di attuazione) soggiacciono alla medesima disciplina delle leggi (che, appunto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione).





questo giudice che le domande siano **fondate** e, conseguentemente, debbano essere accolte.

L'**art. 85** del **DPR n° 1124/65** stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei **superstiti** sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. "una tantum" per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un **nesso eziologico** tra il **decesso** e l'**attività lavorativa** svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la **patologia** contratta e le **sostanze tossiche** cui il lavoratore è stato nel tempo **esposto**.

Orbene, se la prova della natura professionale della malattia è agevole per quel che concerne le c.d. *malattie tabellate*, ossia quelle patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente una eziologia professionale in presenza dello svolgimento di determinate attività o dell'esposizione a talune sostanze, sicché il lavoratore o i suoi eredi possono contare su una presunzione legale di esposizione a rischio che rende molto più semplice la prova del nesso causale, molto più complesso è dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico per le *malattie non tabellate*, come nel caso di specie.

Ha affermato la SUPREMA CORTE che *"in tema di malattia professionale derivante da lavorazione **non tabellata**, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di **ragionevole certezza**, nel senso che, **esclusa** la rilevanza della **mera possibilità** dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un **elevato grado di probabilità**"* (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006 N. 14308). Il *discrimen*, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una **elevata probabilità** e **non** di una **mera possibilità** di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze





morbigeno (*ex plurimis*, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02; CASS. CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CASS. CIV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CASS. CIV. 4520/06).

In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che *"nell'ipotesi di **malattia ad eziologia multifattoriale**, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di **una concreta e specifica dimostrazione**, che può essere, peraltro, data **anche in via di probabilità**, ma soltanto ove si tratti di **"probabilità qualificata"**, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico"* (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634). Ed ancora, di recente, che *"in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una **eziologia multifattoriale**, il **nesso causale** tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di **probabilità**, ancorata a concrete e specifiche **situazioni di fatto**, con riferimento alle **mansioni** svolte, alle **condizioni di lavoro** e alla durata e intensità dell'**esposizione a rischio**"* (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO 2009, N. 15080; in termini si veda anche CASS. LAV. 13 LUGLIO 2011 N° 15400).

oooooooo

Chiarito dunque il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale occorre collocare il caso di specie, è necessario valutare se possa dirsi sussistente un nesso eziologico tra la patologia che ha determinato la morte del lavoratore e le mansioni cui è stato adibito nel corso della sua attività lavorativa, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e che questo Giudice ritiene di dover pienamente condividere.





Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il **congiunto** (**status** comprovato mediante produzione di stato di famiglia storico) di parte ricorrente è deceduto (in data **24 marzo 2017**, giusta certificato di morte) a causa delle complicità derivanti da "**adenocarcinoma del polmone**", **patologia da ricondurre eziologicamente all'esposizione professionale** a sostanze tossiche (amianto, apirolio-diossina, idrocarburi, polveri industriali), giusta quanto osservato nelle relazioni depositate telematicamente nelle quali, inoltre, è stato precisato che la suddetta affezione aveva altresì determinato una **menomazione** (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura dell'**80 (ottanta)%**, con decorrenza dalla **domanda amministrativa**, ovviamente fino all'*exitus*.

Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, **non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni** e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).

Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).

Quanto al **nesso eziologico** tra patologia ed attività lavorativa svolta dal de cuius, eventuali dubbi possono comunque essere agevolmente superati alla stregua degli esiti della espletata **prova testimoniale**: in particolare, i **testi** escussi, tutti ex-colleghi del defunto, hanno concordemente ed attendibilmente confermato che il predetto si occupava di mansioni che lo esponevano a





sostanze tossiche.

Opina dunque questo giudice che siano state **comprovate** dalla parte ricorrente sia le **mansioni svolte** in concreto dal predetto, sia l'effettiva **esposizione** lavorativa ai **fattori di rischio** indicati nel ricorso, cioè le circostanze sul presupposto delle quali l'ausiliario medico-legale ha concluso qualificando il **decesso** del lavoratore come **causalmente correlato** ad esse e quindi **determinato da malattia professionale.**

Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e decesso, ***"secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica"***, essendo compatibile con tale conclusione anche una valutazione in termini non di certezza ma di ***"presunzione di rischio"***, ossia di **elevata probabilità** (*sic* CASS. LAV. 17 GENNAIO 2005 N° 753).

Come sopra già ampiamente chiarito, infatti, in materia di malattia professionale non tabellata una lunga serie di decisioni afferma che la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.

A tale riguardo il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio" diretta ad acquisire **ulteriori elementi** in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (così, fra le molte, CASS. 11 GIUGNO 2004, N. 11128; 25 MAGGIO 2004, N. 10042; 24 MARZO 2003 N. 4292; 21 FEBBRAIO 2003 N. 2716; 8 GENNAIO 2003, N. 87; 13 APRILE 2002 N. 5352; nello stesso senso, in epoca più lontana, CASS. 23 APRILE 1997 N. 3523; 8 LUGLIO





1994 N. 6434).

Peraltro è fondamentale anche richiamare un altro importantissimo principio in tema di malattia professionale, ossia quello di **equivalenza delle cause** fissato dall'**art. 41 del codice penale**, ma pacificamente applicabile anche al di là degli ambiti penalistici (ex plurimis CASS. 29 MAGGIO 2004 N. 10448; 4 MAGGIO 2004 N. 8457; 22 OTTOBRE 2003 N. 15789; 22 AGOSTO 2003 N. 123777), secondo cui la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Su tale ultimo punto, nella specifica materia che ci occupa in questa sede, è da segnalare anche CASS. LAV. 4 GIUGNO 2008 N° 14770, secondo cui *"nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova **diretta applicazione** la regola contenuta nell'**art. 41 cod. pen.**, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad **ogni antecedente** che abbia **contribuito**, anche in maniera indiretta e remota, alla **produzione dell'evento**, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto)".*

In senso conforme, anche CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361 ha ribadito che: *"Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova **diretta applicazione** la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad **ogni***





antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (cfr. anche CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2012 N° 18472).

Pertanto anche la eventuale ipotizzabilità di altre concause della patologia riscontrata al lavoratore non esclude comunque la sussistenza di un nesso eziologico con l'esposizione a sostanze nocive.

In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente ritenersi provata **con elevata probabilità** la natura **professionale** della patologia che ha determinato la morte del predetto, sicché deve riconoscersi **nei limiti e nelle misure di legge**, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge o fino ai ventuno anni di età per il figlio studente di scuola media o professionale e fino ai ventisei anni per il figlio studente universitario), il diritto dei **superstiti** (e, nel caso di specie, della **ricorrente ex-coniuge**) alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con **decorrenza** dal giorno successivo alla data del **decesso** (cfr. art. 105, comma 2, T.U.), ossia **dal 25 marzo 2017**, oltre accessori come per legge.

L'INAIL deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.

Inoltre, essendo stato accertato che il **de cuius – in vita** – aveva subito un grado di menomazione **pari o superiore al minimo indennizzabile** per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), deve altresì





dichiararsi il diritto dell'originaria parte istante in sede amministrativa a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), **D. Lgs. n° 38/00**, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per **inabilità permanente** al lavoro e **danno biologico** nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l'INAIL deve essere condannato al pagamento - in favore degli eredi costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti della rispettiva quota ereditaria - dei relativi **ratei maturati sino alla data del decesso**, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.

Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'INAIL, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.

Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del **D.M. 10 marzo 2014 n° 55** - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione *ex ante*, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano CASS. LAV. 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso **D.M. n° 55/14**.

Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31





GENNAIO **2011 n° 2148** e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-LAV., 18 SETTEMBRE **2012 n° 15656**).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INAIL a pagare, in favore di **ACQUAVIVA Rosa**, in qualità di coniuge superstite del defunto **PERRONE Enrico Pietro**, nei limiti e nelle misure di legge, la rendita di cui all'**art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65**, con decorrenza dal 25 marzo 2017, nonché l'assegno "*una tantum*" di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;

2. dichiarato, altresì, il diritto dell'originaria parte istante in sede amministrativa a conseguire l'**indennizzo in rendita** - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), **D. Lgs. n° 38/00** - per **inabilità permanente** al lavoro e **danno biologico** nella misura dell'**80 (ottanta)%** dalla data della domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l'INAIL al pagamento - in favore degli eredi costituiti, nella spiegata qualità e nei limiti della rispettiva quota ereditaria - dei relativi **ratei** maturati, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente alla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91

3. condanna l'Istituto convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €3.500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano DEL VECCHIO, dichiaratosi anticipatario;

4. pone definitivamente a carico dell'**INAIL** le spese di C.T.U. già liquidate.

Taranto, **7 ottobre 2020**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

